

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2019)

L'anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì dodici del mese di luglio, alle ore 16,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	8 GATTA MARGHERITA.....	<i>Assessora</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
3 BALDASSARRE LAURA.....	<i>Assessora</i>	10 MARZANO FLAVIA	<i>Assessora</i>
4 CAFAROTTI CARLO.....	<i>Assessore</i>	11 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA.....	<i>Assessora</i>	12 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
6 DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>		
7 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>		

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Castiglione, De Santis, Gatta, Meleo e Montuori.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.

(*OMISSIS*)

Deliberazione n. 136

Regolamento recante la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

Premesso che:

la città di Roma, anche per il suo significativo patrimonio storico, artistico e culturale, è sede di frequenti eventi e manifestazioni;

tali eventi sono spesso riconducibili ad iniziative economiche di natura privata (incontri sportivi, riprese cinematografiche, fiere, mercati ecc.), che condizionano frequentemente e in misura considerevole la circolazione stradale, determinando un aumento dell'impiego delle Forze di Polizia Locale, necessario per decongestionare il traffico urbano e garantire la fluidità e la sicurezza stradale;

tale aumento comporta costi aggiuntivi in relazione alla spesa del relativo personale impiegato che non devono gravare sul bilancio di Roma Capitale.

Considerato che:

l'Amministrazione di Roma Capitale con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1991, n. 289, successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale 5 agosto 1998, n. 2975, ha proceduto a regolamentare i "Servizi a domanda di privati cittadini ed enti non pubblici da effettuarsi dagli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani";

il legislatore nazionale è recentemente intervenuto sulla materia in oggetto, stabilendo, ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla

legge n. 96 del 21 giugno 2017, che: *“a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia Locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia Locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”*;

l’articolo 56-ter del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, individua i criteri di calcolo delle ore di servizio aggiuntivo del personale di Polizia Locale, nonché la disciplina dei compensi e la correlata modalità di finanziamento;

appare evidente che l’intervento del legislatore è rivolto ad evitare che gravino sul bilancio degli Enti Locali oneri di spesa connessi a servizi di Polizia Locale, attivati in seguito alla richiesta da parte di privati; questa circostanza emerge ancora più chiaramente dalla previsione relativa all’esclusione delle ore di servizio aggiuntivo (effettuate dal personale di Polizia Locale in occasione degli eventi organizzati dai privati) dal calcolo degli straordinari del personale, sottraendo tali prestazioni ai limiti retributivi previsti dalla legge.

Considerato, altresì, che:

la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, ai fini dell’applicazione della suddetta norma, nella seduta del 26 luglio 2018, ha precisato che:

- rientrano nell’ambito della norma le attività e le iniziative private prive di interesse pubblico;
- compete all’Ente assoggettare o meno alla norma le manifestazioni di interesse pubblico organizzate da soggetti privati destinatari di contributi o altri riconoscimenti;
- rientrano tra le spese a carico del soggetto privato organizzatore quelle sostenute dal Comune per compiti di sicurezza stradale e polizia stradale;
- non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione le attività svolte dai servizi di Polizia Locale nel campo delle funzioni pubbliche, il cui esercizio sia incompatibile con una traslazione dei relativi oneri a carico del privato cittadino;

recentemente la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione del 15 ottobre 2018, n. 123, ha ulteriormente puntualizzato l’ambito di applicazione della norma chiarendo che:

- a) l’ambito oggettivo della norma è circoscritto ai soli eventi in cui è assente qualsiasi interesse pubblico, a prescindere o meno dallo scopo di lucro perseguito;
- b) la quantificazione delle spese a carico del privato va riferita al costo orario del personale impiegato, calcolato sulla base della retribuzione globale prevista dall’art. 10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. 9 maggio 2006 (tanto che si tratti di personale in orario di servizio ordinario o straordinario), moltiplicato per le ore di utilizzo in relazione alle unità di personale impegnato, senza fatturazione delle stesse.

Ritenuto che:

per la corretta applicazione della normativa sopra citata è necessario procedere alla predisposizione di un nuovo regolamento con cui disciplinare le prestazioni del personale della Polizia Locale, nonché casistiche, modalità, limiti ed esclusioni dei servizi, ai sensi

dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Visti:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 09 ottobre 2017 e ss.mm.ii;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
- l'articolo 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
- l'articolo 56-ter del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1991, n. 289, modificata con deliberazione di Giunta Comunale 5 agosto 1998, n. 2975;
- la Legge 7 marzo 1986 n. 65;
- il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Roma, approvato con deliberazione Giunta Comunale 7 maggio 2002, n. 249 e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale 13 gennaio 2005 n. 1;
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Emilia Romagna, del 15 ottobre 2018, n. 123;
- la nota interpretativa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, del 26 luglio 2018;

Preso atto che:

in data 21 giugno 2019 il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Dott. Antonio Di Maggio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto" e, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, ha attestato la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte e alle decisioni aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

F.to: Antonio Di Maggio;

in data 26 giugno 2019 il Ragionerie Generale, dott.ssa Anna Guiducci, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

F.to: Anna Guiducci;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa

1. di approvare il “*Regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi privati ai sensi dell’articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96*”, allegato al presente atto (allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 26 luglio 1991, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 2975 del 5 agosto 1998 e qualsiasi altro atto precedente non compatibile con i contenuti del predetto Regolamento;
3. di dare mandato al Dipartimento competente in materia di risorse umane di integrare, previa contrattazione integrativa, il CCDI del personale non dirigente di Roma Capitale con la disciplina delle modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
4. di dare mandato al Dipartimento competente in materia di comunicazione istituzionale di porre in essere, anche ai fini dell’attività di programmazione degli eventi, adeguate forme di pubblicità della disciplina regolamentare di cui al presente provvedimento.

ROMA

**Allegato A**

Regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi privati ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. del



Indice

CAPO I Ambito di applicazione

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Attività a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi privati

Art. 3. Attività escluse

Art. 4. Condizioni oggettive

Art. 5. Programmazione delle attività soggette al presente Regolamento

CAPO II Procedimento

Art. 6. Presentazione e esame delle domande

Art. 7. Termini

Art. 8. Eventi plurimi in convenzione

CAPO III Quantificazione del costo del personale di Polizia Locale

Art. 9 Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente

Art. 10 Pagamento e cauzione

Art. 11 Rendicontazione

Art. 12 Rinvio

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E DI INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 (CONV. L. 21 GIUGNO 2017, N. 96).

**CAPO I
Ambito di applicazione**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente Regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito "evento/i", che i soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico e per le quali è richiesta la presenza di personale di Polizia Locale.
2. L'attività di Polizia Locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale impiegato in servizi di organizzazione e regolazione del traffico, finalizzati alla sicurezza della circolazione e alla fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.
3. Si intendono "luoghi aperti al pubblico" quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario o comunque avente la disponibilità del bene.

**Art. 2
Attività a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi privati**

1. Sono soggette al presente Regolamento le attività e le iniziative organizzate dai privati, con o senza scopo di lucro, prive di interesse pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali eventi ricomprendono: maratone, partite di calcio, eventi sportivi, manifestazioni folkloristiche, culturali o commerciali, riprese cinematografiche, attività di pubblico spettacolo.

**Art. 3
Attività escluse**

1. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le seguenti attività e iniziative:
 - a) a carattere sociale, associativo (es. iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.), culturale e altre attività per le quali l'Amministrazione, con Memoria di Giunta Capitolina, riconosce un interesse pubblico;
 - b) a carattere politico/sindacale (con esclusione dei comizi elettorali);
 - c) che rientrino tra i servizi pubblici essenziali, così come definiti dall'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 19.02.2002, Comparto Regioni – Autonomie Locali del personale non dirigente;



- d) che rientrino tra i servizi pubblici essenziali a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
- e) che riguardino lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art.112 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- f) che riguardino celebrazioni e ricorrenze civili e religiose (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto);
- g) che riguardino comizi o eventi di carattere elettorale autorizzati durante i periodi delle consultazioni elettorali;
- h) per le quali l'Amministrazione Capitolina partecipa con il gonfalone e/o la fascia tricolore.

Art. 4 Condizioni oggettive

1. I servizi di Polizia Locale, limitatamente alla sicurezza e alla fluidità della circolazione, sono resi al verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni:
 - a. previsione di afflussi superiore a n.200 con l'interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti dalla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;
 - b. utilizzo di aree limitrofe al fine di assicurare il parcheggio di autovetture;
 - c. necessità di individuare dei corridoi da controllare per garantire il passaggio di mezzi di soccorso.
2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia Locale per gli eventi di cui al presente Regolamento, sono rimesse al competente Comando di Polizia Locale.

Art. 5 Programmazione delle attività soggette al presente Regolamento

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, tramite personale di Polizia Locale, segnatamente allo svolgimento di manifestazioni ed eventi privati, Roma Capitale predispone una specifica programmazione, preferibilmente su base annua.
2. Roma Capitale fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti e soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare la predetta programmazione delle attività.



3. Qualora non sia possibile destinare a un evento non programmato adeguato personale della Polizia Locale, il competente Comando notizierà i promotori e/o organizzatori, proponendo il differimento, laddove possibile, dell'evento ad altra data.

CAPO II Procedimento

Art. 6 Presentazione e esame domande

1. Sono titolati a presentare domanda i soggetti che intendono effettuare l'evento ovvero i relativi legali rappresentanti, utilizzando il modello all'uopo predisposto dagli uffici.
2. La domanda contenente la richiesta di presenza di personale di Polizia Locale è presentata a corredo della domanda inoltrata ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS (Scia o licenza).
3. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello, devono essere inseriti i seguenti dati:
 - a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - b) l'indicazione delle condizioni oggettive di cui all'art. 4 e, in termini generali, dei servizi ritenuti necessari;
 - c) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
 - d) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
 - e) le generalità, il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
 - f) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
 - g) l'impegno a versare la somma determinata da Roma Capitale ai sensi del successivo art. 9.
4. Qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente Regolamento, l'Ufficio che riceve l'istanza avvia l'istruttoria ed inoltra la documentazione al competente Comando di Polizia Locale per la relativa istruttoria, informandone il richiedente.
5. Il Comando di Polizia Locale:
 - a) individua l'area interessata alla circolazione stradale coinvolta dall'evento;
 - b) esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
 - c) quantifica, in via presuntiva, le ore e gli uomini necessari per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate dall'evento, in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 9 e ai fini del pagamento dell'importo dovuto ai sensi del medesimo articolo;
 - d) trasmette all'Ufficio competente la propria relazione.
6. Qualora l'Amministrazione Capitolina abbia notizia del futuro svolgimento di attività, eventi o iniziative assoggettabili alla presente disciplina, non preventivamente comunicate, il competente Comando di Polizia Locale provvede a invitare i promotori e/o organizzatori dell'evento a trasmettere tempestivamente l'istanza. In caso di inerzia e di successivo effettivo svolgimento dell'iniziativa, ove si rendesse



ugualmente necessaria la prestazione di servizi volti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il competente Comando di Polizia Locale quantifica i costi del servizio e provvede ad attivare le procedure in uso per il recupero delle somme dovute a carico del privato.

Art. 7 Termini

1. La richiesta di svolgimento dell'evento deve essere presentata al competente Ufficio di Roma Capitale in tempo utile allo svolgimento delle attività di competenza dell'Amministrazione, anche in relazione alla complessità e rilevanza dell'evento.
2. La richiesta è inoltrata tempestivamente dal predetto Ufficio al Comando di Polizia Locale competente, che è tenuto ad esprimersi entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per i termini di conclusione del procedimento si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari.

Art. 8 Eventi plurimi in convenzione

1. È possibile prevedere la stipula di una o più convenzioni, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento di servizi a pagamento resi dal personale della Polizia Locale in occasione di eventi ripetitivi, che siano calendarizzati nella stessa annualità e richiesti, sempre, dal medesimo soggetto proponente.
2. Nei casi di cui al comma precedente è possibile stabilire, da parte dell'Ufficio competente, una quantificazione forfettaria dei costi a carico del privato, da calcolarsi considerando il numero di eventi e i costi sopportati dall'Amministrazione.

CAPO III QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 9 Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente.

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione, regolazione del traffico e sicurezza stradale, inerenti all'orario di svolgimento dell'intero servizio effettuato, quantificati sulla base degli importi degli emolumenti spettanti al personale per l'esecuzione di prestazioni in orario straordinario, con le maggiorazioni previste dai vigenti CCNL e CCDI.
2. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento, il Comando di Polizia Locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale e i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore necessarie allo svolgimento del servizio.

3. Il costo complessivo presunto è calcolato dal Comando di Polizia Locale sulla base di quanto previsto dal comma 1 ed è comunicato al soggetto richiedente ai fini di cui al successivo art. 10.

Art. 10 **Pagamento e cauzione**

1. A seguito delle valutazioni comunicate dal Comando di Polizia Locale circa i servizi da effettuare e il personale da destinarvi, il richiedente versa la somma stabilita nella misura definita dal Comando ai sensi dell'art. 9, con l'obbligo di trasmettere al Comando, almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'evento, l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per gli eventi di cui all'art. 8, il richiedente provvede al pagamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione, antecedentemente al primo evento, ovvero costituisce idonea cauzione in favore di Roma Capitale, nei modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 (costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici) a garanzia dell'esatto adempimento, e versa l'importo dovuto al termine della realizzazione dell'ultimo evento.
3. Salvo i casi di forza maggiore, in caso di annullamento dell'evento o della richiesta ovvero qualora il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, l'Amministrazione Capitolina restituisce l'importo versato dal richiedente trattenendo i soli costi relativi alle spese del personale già sopportate per la parte del servizio effettivamente reso.

Art.11 **Rendicontazione**

1. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia Locale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato, in relazione alle quali richiede una integrazione per le maggiori attività prestate ovvero restituisce le eccedenze versate.
2. In caso di mancato pagamento da parte del richiedente, Roma Capitale attiverà gli strumenti di riscossione coattiva in uso.

Art.12 **Rinvio**

1. Per quanto riguarda il sopralluogo delle aree al termine dell'evento, ai fini dell'accertamento della situazione conseguente allo svolgimento dello stesso, nonché delle eventuali responsabilità a carico del richiedente, si rinvia alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.



*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suesesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 17 luglio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 luglio 2019.

Lì, 16 luglio 2019

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino